

REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI CASALBORGONE

PROVINCIA DI TORINO

Parere 21

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Il sottoscritto MARIA CORREZZOLA, revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 16 del 03/03/2023;

Premesso e rilevato che

l'art. 1, dal comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che a decorrere dal giorno 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Sempre l'art.1 della Legge 27.12.2019, n. 160, dal comma 817 al comma 836, contiene la disciplina del canone di cui sopra;

Considerato inoltre che

la citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 821 dell'articolo 1, stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare da parte del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Stessa e similare disposizione si rinviene nel successivo comma 837, stesso articolo della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

TENUTO CONTO che l'Ente ha istituito e disciplinato il nuovo canone unico patrimoniale, in sostituzione dei prelievi sostituiti dalla normativa di cui alla Legge 160/2019 e che le richieste di rinvio e/o proroga della entrata in vigore dei nuovi canoni non sono state recepite né nella "legge di bilancio", né nel "decreto mille proroghe" e che conseguentemente sono state abrogate sia la tassa di occupazione del suolo pubblico, sia l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

TENUTO CONTO che l'Ente, in riferimento alla potestà regolamentare del Canone unico patrimoniale, con relativo regolamento da adottare dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, deve regolamentare: le procedure di rilascio delle occupazioni del suolo pubblico e della installazione di impianti pubblicitari; le tipologie di impianti autorizzabili e quelle vietate; i criteri generali del piano degli impianti pubblicitari; le superfici destinate dal comune alle pubbliche affissioni; la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; le esenzioni e le riduzioni rispetto a quelle di cui ai commi da 816 a 847; la regolamentazione delle indennità per diffusione di messaggi pubblicitari abusivi ed infine le sanzioni amministrative pecuniarie e determinazione del relativo ammontare applicato, ferme restando quelle del C.d.S.

TENUTO CONTO che il Comune ha adottato il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" con delibera del Consiglio comunale n. 3

del 29.01.2021,

CONSIDERATO che, con la Proposta di Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 20.04.2023, l'Ente si accinge ad apportare modifiche al relativo Regolamento comunale, già precedentemente approvati

Visti •

Il Parere di Regolarità Tecnica rilasciato dal Responsabile dei Servizi Finanziari ;

ESPRIME

il parere favorevole relativamente alla "APPROVAZIONE ALLE MODIFICHE DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE"

Trino, 02/05/2023

Il Revisore dei Conti

Dott.ssa Maria CORREZZOLA

Dott. Maria CORREZZOLA
Piazza Martin della Libertà, 9
13039 Trino (VC)

